

# **Regolamento di uso del marchio "SIQEV"**

## Premessa

Il Marchio di cui al presente regolamento è di proprietà esclusiva del Consorzio di Garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità, con sede a Roma in Corso Trieste, 65 e dell'Associazione

## ART.1 DESCRIZIONE DEL MARCHIO

Il marchio declina compiutamente i valori di autorevolezza, integrazione e garanzia alla base del brand character.

L'integrazione visiva tra caratteri tipografici e grafica, un mappa del mondo che rappresenta l'internazionalità, rimanda all'integrazione delle realtà diverse da cui è formato il Consorzio, che si fa catalizzatore unificante e omogeneizzante.

L'autorevolezza è sottolineata dal rimando al nome del CEQ Italia, che «entra» concretamente nel marchio, in modo da firmare in maniera inequivocabile tutti i contesti di marcatura, a partire dalle bottiglie di extravergine.

Il Marchio Q è l'elemento base del sistema di identità visiva, con all'interno nell'occhio del carattere, una mappa del mondo sopra una sfumatura.

I colori istituzionali per la stampa del Marchio sono giallo Pantone PMS Yellow, o se in quadricomia 0% ciano 10% magenta 100% giallo, per la base, il verde per per la «Q» di qualità, ciano 62% magenta 20%, 98% giallo o Pantone PMS 370. Una sfumatura da nero verde di sfondo all'interno della Q. Il nero per la scritta consorzio extravergine qualità e Siqev.

Il marchio può essere riprodotto anche in bianco e nero. Le dimensioni minime del Marchio sono di 15,50 mm.

La riproduzione del Marchio deve avvenire utilizzando il solo esecutivo elettronico.

La riproduzione del Marchio deve avvenire utilizzando il solo esecutivo elettronico.



## ART.2 - PARAMETRI QUALITATIVI

I parametri chimico-fisici ed organolettici che un olio extra vergine d'oliva deve rispettare per poter fregiarsi del marchio CEQ sono riportati nella tabella 1. Le metodologie analitiche da adottare sono quelle ufficiali là dove sono state definite, mentre per i parametri per i quali non esistono metodologie ufficiali sarà lo stesso Consorzio a segnalarle.

**Tabella 1 - Parametri chimico fisici ed organolettici degli oli a marchio "CEQ"**

### **PRODOTTO "EXTRA VERGINE ALTA QUALITÀ"**

PARAMETRI	ALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO	ALLA DATA DI PREFERIBILE CONSUMO
ACIDITA' (% acid oleic)	≤ 0,3	≤ 0,4
PEROSSIDI (meq O <sub>2</sub> /kg)	≤ 11	≤ 15
K270	≤ 0,14	≤ 0,18
K232	≤ 2,10	≤ 2,5
UMIDITA' (%)	≤ 0,10	≤ 0,10
IMPUREZZE (%)	≤ 0,05	≤ 0,05
ESTERI ETILICI (Mg/kg)	≤ 15	≤ 20
PESTICIDI	≤ limite previsto per le olive	≤ limite previsto per le olive
ACIDO OLEICO (%)	≥ 65	≥ 65
POLIFENOLI (mg/Kg)	≥ 200	≥ 200
FTALATI (mg/kg)	≤ 3	≤ 3
CERE (%)	≤ 150	≤ 150
MEDIANA FRUTTATO	≥ 4	≥ 2

## ARTICOLO 3 – UTILIZZO DEL MARCHIO

Le aziende consorziate licenziatarie si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio previsti dal presente Regolamento, nonché a:

- 1) non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
- 2) non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- 3) rispondere nei confronti del Consorzio di ogni abuso del marchio o non conformità ai sensi degli articoli successivi;
- 4) inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e l'eventuale documentazione a supporto, che il Consorzio riterrà utile a verificare il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascuna consorziata;
- 5) garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio.
- 6) rendere disponibile all'Organismo di controllo indicato dal Consorzio e al personale del Consorzio stesso incaricato dei controlli, tutta la documentazione giudicata utile alla verifica del corretto utilizzo del marchio.

#### ARTICOLO 4 - CONDIZIONI GENERALI E REQUISITI RICHIESTI

Il prodotto per il quale può essere concessa la licenza d'uso del marchio e' l'olio extra vergine di oliva rispondente alle specifiche tecniche approvate dal Consorzio e avente i parametri analitici conformi alla tabella 1.

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- essere iscritto al Registro Imprese (RI) della CCIAA o al Repertorio economico amministrativo (REA);
- svolgere attività di produzione e/o trasformazione, e/o confezionamento e/o distribuzione dell'olio extra vergine di oliva;
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo e avere ottenuto il rapporto di conformità;
- essere in regola con i contributi consortili, qualora direttamente associato o in alternativa, se cliente/fornitore di un associato del Consorzio, tale requisito

dovrà ricadere su detto associato;

- accettare i corrispettivi stabiliti dal consiglio direttivo per l'utilizzo dei marchi del Consorzio a copertura dei costi di certificazione e degli eventuali programmi pubblicitari di supporto.

#### ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEL MARCHIO E ISTRUTTORIA

L'operatore interessato a ottenere il diritto di utilizzo del marchio del Consorzio, qualora direttamente associato al Consorzio, deve presentare allo stesso regolare richiesta corredata dei nomi e dei formati dei prodotti oggetto di certificazione come definito dalle specifiche tecniche di prodotto, nonché specificare i paesi presso i quali verranno distribuite le confezioni con i marchi del Consorzio.

Qualora la richiesta di utilizzo del marchio dovesse pervenire da aziende clienti e/o fornitori di aziende associate, le stesse dovranno presentare formale richiesta dalla quale si evinca la conoscenza del presente regolamento, delle specifiche tecniche del prodotto da certificare e l'impegno al loro rispetto, oltre all'indicazione della ditta associata al Consorzio di cui è cliente/fornitore e a tutte le informazioni richieste dal presente Regolamento.

#### ARTICOLO 6- MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI

I controlli sulla conformità dei prodotti alle specifiche tecniche di prodotto approvate dal Consorzio costituiscono condizione necessaria per ottenere e conservare il diritto all'utilizzo del marchio concessi dal Consorzio.

I controlli sono svolti sulla base di un piano dei controlli approvato dal Consiglio direttivo, basato su un sistema di autocontrollo incrociato che prevede la partecipazione diretta dei laboratori interni delle ditte nell'analisi chimica e sensoriale di campioni anonimi fatti pervenire dal Consorzio. Il controllo verrà integrato là dove lo si riterrà utile con analisi presso laboratori esterni certificati.

I Controlli verranno effettuati su tutte le referenze che l'azienda associata dichiarerà essere conformi agli standard previsti dal Consorzio, a prescindere

dall'utilizzo o meno degli stessi.

I controlli costituiscono un aspetto essenziale e primario delle attività del Consorzio per i valori e le garanzie che il marchio di proprietà del consorzio e concesso agli associati, rappresentano per i consumatori e gli stessi associati. Il Consiglio direttivo del Consorzio potrà modificare e integrare il sistema dei controlli in piena autonomia e potrà delegare la struttura operativa del Consorzio a valutare ogni qualunque integrazione e modifica volta a migliorare efficacia e efficienza dello stesso, disponendo là dove lo riterrà necessario di controlli supplementari presso la stessa struttura associata e presso i punti di vendita.

Eventuali non conformità riscontrate, verranno gestite sulla base di quanto disposto dai piani di controllo e comunque potranno dare luogo ad azioni correttive, di richiamo/ammonimento, di sospensione fino all'eventuale revoca del diritto di utilizzo del marchio, in funzione della gravità riscontrata.

Le non conformità riscontrate possono essere:

- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione dei prodotti;
- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio ma possono comprometterla caratterizzazione del prodotto;
- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del prodotto.

I provvedimenti di sospensione e di revoca saranno annotati nell'elenco dei licenziatari.

#### ARTICOLO 7 - LICENZA D'USO DEL MARCHIO

Il marchio è di proprietà del Consorzio di Garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità che ne concede l'uso agli operatori a condizione che rispettino le caratteristiche definite dalle specifiche tecniche di prodotto e che accettano di sottoporsi le verifiche dell'Organismo di controllo indicato dal Consorzio e dal personale dello stesso Consorzio autorizzato ai controlli e che gli stessi abbiano esito positivo.

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso l'Organismo di controllo e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

#### ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEL LICENZIATARIO

Il licenziatario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nelle specifiche tecniche di prodotto;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, e del personale preposto dal Consorzio, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo e/o al personale del Consorzio;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio, oltre che sulle confezioni del prodotto, esclusivamente sui documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque,

ledere la reputazione del marchio;

l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;

m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

#### ARTICOLO 9 -MODIFICHE DELLE SPECIFICHE

#### TECNICHE DI PRODOTTO E DEI DISCIPLINARI

Il Consiglio direttivo del Consorzio, anche su proposta del direttore operativo, può valutare l'introduzione di modifiche afferenti le specifiche tecniche di prodotto e processo, nonché l'introduzione di modifiche operative al piano di controllo e certificazione inerenti i marchi del Consorzio.

I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere al Consorzio modifiche delle specifiche tecniche di prodotto e processo.

Il Consiglio direttivo, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà istituire una commissione di esperti per valutare la proposta.

Le eventuali modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera del Consiglio direttivo e verranno tempestivamente comunicate ai licenziatari, comunque entro 60 giorni dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito a uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

Il Consorzio si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei licenziatari ai requisiti delle nuove disposizioni.

È facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare alla licenza d'uso.

#### ARTICOLO 10 – SOSPENSIONE E SANZIONI

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Consorzio al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando il Consorzio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

In presenza di conformità lievi e/o secondarie accertate, il Consorzio invierà una diffida all'azienda associata con l'obbligo di adeguamento entro i tempi indicati. Qualora l'azienda associata non abbia rispettato le indicazioni di adeguamento nei tempi indicati, il Consorzio invierà una seconda diffida all'azienda e informerà gli associati dell'avvenuta seconda comunicazione. Il mancato adeguamento, comporterà la sospensione dell'azienda associata dal Consorzio, con il divieto temporaneo di utilizzare il marchio e la comunicazione ai principali gruppi distributivi, dell'avvenuta sospensione. Il mancato adeguamento dell'azienda entro un anno dall'avvenuta sospensione comporterà l'esclusione dal Consorzio. In caso di non conformità gravi e di conseguente mancato tempestivo adeguamento dell'azienda a seguito della prima diffida da parte del Consorzio, il Consiglio direttivo potrà quantificare e proporre all'assemblea l'applicazione di una sanzione economica.

#### ARTICOLO 11- REVOCA

La revoca definitiva del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;



- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- mancato adempimento alle azioni correttive comunicate nonostante la messa in mora e la diffida inviate.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari. Il Consiglio direttivo potrà quantificare e proporre all'assemblea l'applicazione di una sanzione economica.

#### ARTICOLO 12 - RINUNCIA

Il licenziatario può rinunciare in qualsiasi momento alla licenza d'uso del marchio oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- delle specifiche tecniche di prodotto e processo;
- delle condizioni economiche;
- del presente regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Consorzio entro sessanta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

#### ARTICOLO 13 - RICORSI

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni della Consorzio, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro sessanta giorni dalla notifica della decisione. Il Consorzio ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore, salvo il caso di accoglimento. Qualsiasi controversia concernente il presente regolamento o collegata allo stesso comprende quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà sottoposta a conciliazione. Le parti si

impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente dal valore della controversia.

Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia sarà definita con la procedura di arbitrato rituale, secondo diritto e con arbitro unico, secondo quanto previsto dallo statuto.

#### ARTICOLO 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il Consorzio e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.